



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento che semplifica le norme sulla trasparenza dei prodotti finanziari sostenibili

Dossier n° 139 -
23 febbraio 2026

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)841</i>
Data di adozione	<i>20 novembre 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Informazione del consumatore; professioni finanziarie; regolamentazione degli investimenti; assicurazione; comunicazione dei dati; regolamentazione finanziaria; servizi finanziari; gestione del rischio; finanza sostenibile; rischio finanziario</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>10 febbraio 2026 – VI Commissione "Finanze"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>6 aprile 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e contenuti

La Commissione europea ha presentato, il 20 novembre 2025, una [proposta](#) di regolamento volta a modificare il [regolamento](#) relativo all'**informativa** sulla **sostenibilità** nel settore dei **servizi finanziari** (c.d. **regolamento SFDR**), al fine di renderne **più proporzionate** le disposizioni.

Il **regolamento SFDR** definisce gli obblighi di informativa sulla sostenibilità degli intermediari e dei prodotti finanziari per quanto riguarda il modo in cui sono presi **in considerazione** i **fattori** ambientali, sociali e di *governance* (**ESG**). L'obiettivo è permettere ai partecipanti ai mercati di assumere **decisioni di investimento consapevoli** e agevolare la transizione verso una maggiore sostenibilità. Il regolamento è integrato da un [regolamento delegato](#) che stabilisce **norme dettagliate** riguardo le **modalità** di comunicazione di tali informazioni.

Per l'informativa a livello di soggetto, i partecipanti ai mercati e i consulenti finanziari devono illustrare come integrano nelle procedure interne le considerazioni sui fattori ESG, comprese quelle di dovuta diligenza, e come prendono in considerazione pratiche commerciali responsabili. Per l'informativa a

livello di prodotto, è obbligatorio comunicare le caratteristiche e gli obiettivi di sostenibilità e la valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti.

Gli **obiettivi** della proposta sono: 1) **semplificare** e **ridurre** gli **obblighi** in materia di sostenibilità, rendendo il quadro regolativo più coerente con le esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari; 2) **favorire** una **maggiore comprensione** dei prodotti finanziari sostenibili.

A tali fini, la proposta prevede anche alcune **modifiche mirate** al [regolamento](#) sui prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*c.d. regolamento PRIIP*), per coordinare le disposizioni con le modifiche prospettate al regolamento SFDR, e l'**abrogazione**, a decorrere dalla data di applicazione del nuovo quadro, del richiamato [regolamento delegato](#) in materia di informativa.

In estrema sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, alla sezione dedicata ai [principali contenuti](#) della proposta) la Commissione **prospetta** le seguenti **misure**:

- la **soppressione** degli **obblighi** di informativa **a livello di soggetto** per quanto riguarda gli indicatori dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- la **riduzione** dell'**informativa a livello di prodotto**, limitandola ai dati disponibili, comparabili e significativi;
- l'introduzione di un **sistema di classificazione a tre categorie** per i prodotti finanziari che dichiarano di rispettare gli standard ESG, in base ai loro livelli di ambizione: 1) prodotti che contribuiscono agli obiettivi di **sostenibilità**; 2) prodotti che effettuano investimenti in imprese e/o progetti che si trovano su un percorso di **transizione** credibile, o investimenti che contribuiscono a migliorare aspetti climatici, ambientali o sociali; 3) altri prodotti che integrano una varietà di **approcci** di investimento **ESG** ma non soddisfano i criteri delle due categorie precedenti.

Il sistema di classificazione proposto, afferma la Commissione europea, riflette le attuali pratiche di mercato e tiene conto degli [orientamenti](#) dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

Contesto

Quasi il **50%** del **patrimonio gestito** all'interno dell'**UE** è **investito in prodotti finanziari** per cui è obbligatorio comunicare informazioni **a norma del regolamento SFDR**, secondo quanto comunicato dalla Commissione europea. I dati disponibili sulla [piattaforma](#) sulla finanza sostenibile mostrano che l'**UE** è il **mercato di maggiori dimensioni** per la **finanza sostenibile**, con l'**84%** dei fondi sostenibili a livello mondiale.

La piattaforma è un organo consultivo della Commissione sulla finanza sostenibile, composto da esperti del settore pubblico e privato.

Il rapporto "Finanziare una transizione pulita e competitiva"

Il [rapporto](#), pubblicato a marzo 2025 dalla piattaforma sulla finanza sostenibile, afferma che nel 2023 le **spese per investimenti** allineate alla **tassonomia** dell'UE delle grandi società europee quotate sono **umentate del 34%** rispetto l'anno precedente, raggiungendo i 250 miliardi di euro. Altri 206 miliardi di ulteriori investimenti, inoltre, sebbene non ancora pienamente in linea con la tassonomia, supportano potenzialmente la transizione in quanto effettuati da aziende con piani di transizione giudicati credibili.

La [tassonomia](#) dell'UE è un sistema di classificazione che definisce i criteri per le attività economiche in linea con un percorso di zero emissioni nette entro il 2050 e con obiettivi ambientali più ampi. Per approfondimenti consultare la [pagina web](#) curata dalla Commissione europea.

Nonostante sia possibile osservare un rapido aumento di tali investimenti, lo studio sostiene che il loro volume è **ancora insufficiente**, oltre che troppo frammentato settorialmente, per il **raggiungimento** degli **obiettivi climatici** dell'UE.

Dall'analisi emerge che il settore dell'energia e quello automobilistico rappresentano i settori in cui la transizione è maggiormente avanzata; al contrario, settori come la produzione di acciaio, cemento e prodotti chimici e il settore immobiliare non hanno ancora mostrato progressi significativi.

Il rapporto conclude che la **frammentazione dei mercati dei capitali** dell'UE rappresenta un **ostacolo alla transizione** poiché una unione del risparmio e degli investimenti potrebbe generare fino a 470 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi ogni anno.

La Commissione europea ha adottato nel 2025 la [strategia](#) dell'Unione dei risparmi e degli investimenti (SIU) per migliorare il modo in cui il sistema finanziario dell'UE convoglia i risparmi verso investimenti produttivi, creando opportunità finanziarie più ampie per i cittadini e le imprese europee. Per approfondimenti si veda il [dossier](#) predisposto dai Servizi di Camera e Senato in occasione della Settimana parlamentare europea 2026.

Le iniziative di semplificazione dell'UE in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità

Nell'ambito delle proposte contenute nel [primo pacchetto omnibus](#) di semplificazione (v. [dossier](#) Servizio RUE) è stata approvata la **direttiva Stop the clock** che ha **rinviiato**, tra le altre cose, le date di applicazione di **talune disposizioni** della [direttiva](#) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. **direttiva CSRD**).

La direttiva CSRD richiede che le imprese divulghino le informazioni necessarie per consentire agli investitori di comprendere gli impatti dell'azienda sulle questioni di sostenibilità e come tali questioni influiscano sullo sviluppo e sulla *performance* dell'impresa.

In particolare, sono stati rinviati di due anni, fino **al 2028**, gli obblighi di informativa delle imprese che in precedenza decorrevano per le imprese interessate a partire dal 2026 o dal 2027.

Il pacchetto comprende anche una [proposta](#) che modifica **aspetti sostanziali** della direttiva su cui il Parlamento europeo ha approvato, nel dicembre 2025, la sua [posizione in prima lettura](#) recependo l'[accordo provvisorio](#) raggiunto con il Consiglio, che dovrà pertanto adottare definitivamente l'atto. Il testo approvato dal Parlamento prospetta una **riduzione** delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità mediante l'esenzione delle aziende **fino a 1.000 dipendenti** e con un **fatturato inferiore a 450 milioni di euro**. La proposta intende apportare modifiche anche alla [direttiva](#) sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. **direttiva CSDDD**) per semplificare una selezione di obblighi.

Presso la **Camera dei deputati**, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla Commissione **Politiche dell'UE**, che nella seduta del 15 maggio 2025, ha approvato un [documento](#) con cui ha espresso una valutazione conforme.

Motivazioni della proposta

La Commissione europea afferma di aver **individuato carenze** relative alla **complessità** degli **obblighi di informativa** che causano **costi indebiti** agli operatori dei mercati finanziari. Nel riesame del regolamento SFDR sarebbero emersi inoltre sia **disallineamenti** tra i **concetti** e le **definizioni** contenute nel regolamento rispetto ad altre normative dell'UE in materia di finanza sostenibile, che utilizzi fuorvianti delle informative previste dal regolamento. Per questi motivi, ritiene necessario intervenire.

Coerenza della proposta con il quadro giuridico dell'UE vigente

La Commissione ritiene che la proposta sia **coerente** con il **quadro giuridico** dell'UE in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel [Green Deal](#) e a una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali dell'UE come auspicato dall'Unione del risparmio e degli investimenti.

Considera inoltre la proposta **strettamente correlata** agli altri atti in materia di finanza sostenibile, tra cui, in particolare, la **tassonomia dell'UE**, il [regolamento](#) sugli **indici di**

riferimento, la [direttiva CSRD](#) e la [direttiva CSDDD](#).

Per questo motivo, la revisione del regolamento SFDR è resa necessaria anche dalla proposta in fase di approvazione che modifica aspetti sostanziali della direttiva CSRD (v. [supra](#)).

Valutazione di impatto

La [valutazione di impatto](#) (solo in lingua inglese; una sintesi è [disponibile](#) in italiano) elaborata dalla Commissione europea ha considerato diverse opzioni regolative volte a: 1) **alleggerire** gli **oneri di comunicazione** delle informazioni **imposti dal regolamento SFDR** attraverso modifiche delle informative a livello di **soggetto** e di **prodotto**; e 2) istituire un **sistema di classificazione chiaro** dei prodotti. In particolare:

In relazione agli obblighi di informativa a livello di soggetto

Opzione 1.1: riduzione significativa del numero di indicatori di impatto, concentrandosi su quelli più comparabili e rilevanti per gli investitori al dettaglio.

Opzione 1.2: soppressione totale degli **obblighi di informativa a livello di soggetto**, lasciando che sia la direttiva CSRD a regolare tali aspetti per le entità che rientrano nel suo ambito di applicazione.

In relazione agli obblighi di informativa a livello di prodotto

Opzione 2.1: modifiche minime mediante il mantenimento della maggior parte degli obblighi attuali con chiarimenti mirati su alcuni concetti complessi come il "non arrecare danno significativo".

Opzione 2.2: riduzione significativa con la sostituzione dei modelli attuali con **informative** più brevi e semplici, focalizzate su **pochi indicatori chiave** e adattate alla categoria di appartenenza del prodotto.

In relazione al sistema di categorizzazione dei prodotti

Opzione 3.1: istituzione di **tre categorie** basate su criteri quali **sostenibilità, transizione e criteri ESG**.

Opzione 3.2: simile alla 3.1 ma limitata alle sole categorie sulla sostenibilità e la transizione.

Opzione 3.3: trasformazione degli attuali obblighi di informativa in categorie formali, mantenendo concetti ritenuti spesso complessi.

Sulla base del confronto effettuato, sono state selezionate le **opzioni 1.2, 2.2 e 3.1**.

La Commissione riferisce che le opzioni sono state valutate in considerazione della necessità di garantire la coerenza con il resto del quadro normativa, in particolare con le modifiche proposte nell'ambito dell'*Omnibus I* (v. [supra](#)).

Gli impatti finanziari

La Commissione stima che la **soppressione** delle **informative a livello di soggetto** dovrebbe eliminare il **25%** dei costi associati alle norme attuali, ma non è ancora possibile **quantificare l'insieme dei benefici** derivanti dal sistema di categorizzazione e dalla riduzione delle informative sui prodotti, in quanto diversi dettagli devono essere precisati nella legislazione di secondo livello.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** mediante diverse attività, tra cui:

- due **consultazioni pubbliche** tra il settembre e il dicembre 2023;
La Commissione ha registrato un forte sostegno agli obiettivi strategici del regolamento SFDR ma opinioni contrastanti sul successo della sua attuazione. In particolare, molti rispondenti hanno

evidenziato come il regolamento sia stato utilizzato per attribuire "marchi di qualità" a fini di *marketing*. Altri contributi hanno sottolineato la presenza di incoerenze tra le diverse parti del quadro sulla finanza sostenibile e la necessità di semplificare i concetti relativi alla sostenibilità.

- **quattro seminari tecnici** organizzati tra l'ottobre 2023 e il gennaio 2024;
- la **ricezione di pareri** forniti da un gruppo di esperti della Commissione, dalle autorità europee di vigilanza (AEV) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);
Il [parere](#) delle AEV ha suggerito di istituire due nuove categorie: "Prodotto sostenibile" e "Prodotto di transizione"; [quello](#) dell'ESMA ha consigliato un sistema di classificazione tripartito.
- dialoghi con **gruppi di esperti** degli **Stati membri** tra dicembre 2024 e giugno 2025;
- un [invito](#) a presentare contributi aperto nel maggio 2025.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta di **quattro articoli**.

L'**articolo 1** prospetta modifiche al [regolamento](#) SFDR.

In particolare, il paragrafo 1 **modifica l'oggetto** del regolamento **escludendo** dall'ambito di applicazione i **consulenti finanziari** che non confezionano, rendono disponibili o gestiscono prodotti finanziari, e prevedendo la **creazione di categorie di prodotti finanziari** connessi alla **sostenibilità**.

Il paragrafo 2 modifica alcune definizioni conseguentemente alle modifiche di cui al paragrafo 1. Tra le altre, **sopprime** la **definizione di investimento sostenibile**, eliminando l'incertezza relativa all'allineamento delle pratiche a tale definizione e integrando i concetti sottostanti in forma semplificata nei requisiti concreti per la categoria associata di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità.

Il paragrafo 3 **sopprime** l'articolo 2 *bis* riferito alla **competenza** delle **autorità europee di vigilanza** di elaborare **norme tecniche** di regolamentazione per **specificare** i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al **principio "non arrecare un danno significativo"**, in linea con l'[elenco](#) delle misure di esecuzione considerate non essenziali pubblicato il 6 ottobre 2025 dalla Commissione europea.

I paragrafi 4, 6 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 3, 6 e 12 sulla trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità e dell'integrazione di tali rischi e sul riesame delle informazioni comunicate, per tenere conto dell'esclusione dei consulenti finanziari dall'ambito di applicazione del regolamento.

Il paragrafo 5 prevede l'**eliminazione** degli **obblighi di informativa a livello di soggetto** di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento riguardanti, rispettivamente, i principali effetti negativi e le politiche di remunerazione.

La Commissione sostiene che, sopprimendo gli obblighi specifici in capo ai partecipanti ai mercati finanziari di fornire informazioni sulla considerazione degli effetti negativi nelle loro decisioni di investimento a livello di soggetto, non vi sarebbero duplicazioni degli obblighi di informativa per i soggetti che rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva CSRD.

Il paragrafo 7 prevede l'aggiunta dell'articolo 6 *bis* riguardante restrizioni specifiche in materia di trasparenza per i prodotti non classificati in considerazione alla creazione di categorie per i prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1. In particolare, si prevede che **le informazioni** che indicano se e in che modo i prodotti tengono conto di **fattori di sostenibilità non devono costituire un elemento centrale dell'informativa** né formulare asserzioni relative alla sostenibilità riservate ai prodotti classificati.

Il paragrafo 8 sostituisce gli articoli 7, 8 e 9 al fine di creare **categorie di prodotti finanziari** con caratteristiche di **transizione** (articolo 7), caratteristiche **ESG di base** (articolo 8) o di **sostenibilità** (articolo 9) prevedendo per ognuno i principali criteri di classificazione, gli investimenti preclusi e le informazioni da comunicare ai fornitori. Sono inoltre abrogati i precedenti conferimenti di poteri o competenze conformemente all'elenco di declassamento.

I prodotti finanziari che rientrano in una delle tre categorie citate sono definiti "**prodotti classificati**". Le categorie funzionano sulla base di due criteri principali: 1) l'**esclusione** di investimenti in determinati settori o attività considerati incompatibili con la categoria; 2) l'**obbligo** di garantire che un'elevata percentuale di investimenti (**70%** del portafoglio) sostenga la strategia di sostenibilità prescelta. I prodotti

con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al 15 % saranno considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "sostenibilità" e "transizione".

Il paragrafo 9 aggiunge l'articolo 9 *bis* sui prodotti finanziari che investono in prodotti classificati o li combinano per **chiarire** quando **tali prodotti soddisfano i criteri** di una **determinata categoria** e stabilire norme di trasparenza riguardo al modo in cui i prodotti finanziari non classificati che investono in prodotti finanziari classificati dovrebbero comunicare informazioni su tali investimenti.

I paragrafi 10 e 11 modificano, rispettivamente, l'articolo 10 e l'articolo 11 del regolamento SFDR al fine di riflettere l'ambito di applicazione riveduto e la creazione di categorie per i "prodotti finanziari connessi alla sostenibilità".

Il paragrafo 13 prevede l'aggiunta dell'articolo 12 *bis* che stabilisce i **principi** per l'**uso dei dati e delle stime** da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, che deve essere fondato rispettivamente su **accordi e metodologie formalizzate e documentate**, nonché le norme sulle informazioni da fornire agli investitori su richiesta in merito alle fonti dei dati e alle ipotesi alla base delle stime.

Il paragrafo 14 prospetta modifiche all'articolo 13 relativo alle **comunicazioni di marketing** e di **denominazione**. In particolare, le asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni e nelle comunicazioni di *marketing* sono **consentite solo per i prodotti classificati**, ad eccezione dei prodotti non classificati di cui all'articolo 9 *bis* (v. *supra*), che potrebbero includere tali asserzioni nelle comunicazioni di *marketing* ma non nelle denominazioni. Le modifiche integrano anche gli obblighi di informativa, di cui al [regolamento](#) sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ESG, per i partecipanti ai mercati finanziari che includono *rating* ESG nei loro documenti di marketing, prevedendo che le informazioni sui *rating* siano disponibili all'interno dell'informativa pubblicata sul *sito web*.

Il paragrafo 15 modifica l'articolo 14 per, tra le altre cose, **escludere** la **possibilità di ulteriori prescrizioni** fissate a **livello nazionale** in relazione alla considerazione dei rischi di sostenibilità e all'informativa in merito o per quanto riguarda criteri, procedure e informativa relativi alla classificazione dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità.

Il paragrafo 16 modifica l'articolo 15 relativo alla trasparenza da parte degli enti di previdenza e assistenza pluricategoriali per rispecchiare l'ambito di applicazione riveduto.

Il paragrafo 17 modifica l'articolo 17 al fine di prevedere **deroghe facoltative** per tipi specifici di prodotti. Inoltre è chiarito che la creazione della categoria di "prodotti finanziari connessi alla stabilità" non pregiudica i sistemi di marchi per i prodotti che presentano caratteristiche aggiuntive in termini, tra gli altri, di trasparenza e *governance*.

I paragrafi 18 e 20 intervengono rispettivamente sull'articolo 18, relativo alle relazioni delle autorità europee di vigilanza, e 19, sulla clausola di riesame, per rispecchiare l'oggetto riveduto del regolamento.

Il paragrafo 19 modifica l'articolo 18 *bis* per adeguarlo all'istituzione del punto di accesso unico europeo (ESAP) ai sensi del [regolamento](#) (UE) 2023/2859.

Il paragrafo 21 inserisce gli articoli 19 *bis*, 19 *ter* e 19 *quater*. Il primo stabilisce disposizioni transitorie, in particolare l'applicazione differita di 12 mesi, per i prodotti di investimento assicurativo (IBIP), i prodotti pensionistici, gli schemi pensionistici e i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), che non sono soggetti agli orientamenti dell'ESMA sulla denominazione dei fondi. La Commissione ritiene che essi avranno bisogno di più tempo per mettere in pratica i nuovi criteri di base. Gli articoli 19 *ter* e 19 *quater*, infine, conferiscono alla Commissione europea il potere di specificare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono a determinati obiettivi connessi alla transizione o alla sostenibilità, o alle quali negli investimenti sono integrati fattori di sostenibilità ai fini della classificazione dei prodotti finanziari come connessi alla sostenibilità.

L'**articolo 2** interviene sul [regolamento PRIIP](#) per specificare, all'articolo 8, le informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti connessi alla sostenibilità al fine di indicare a quale categoria appartengono.

L'**articolo 3** prospetta l'abrogazione del [regolamento delegato](#) contenente le misure di esecuzione adottate a norma dell'attuale regolamento SFDR.

L'**articolo 4** stabilisce l'**entrata in vigore** del regolamento nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e la sua **applicazione** a decorrere da 18 mesi dopo.

Base giuridica

La **base giuridica** è **individuata** nell'**articolo 114** del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) dato che la proposta mira a sostenere il funzionamento del mercato interno della finanza

sostenibile.

L'articolo 114 TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà

La Commissione giustifica la **necessità di un intervento** legislativo a **livello UE** poiché le criticità riscontrate dopo l'entrata in vigore del regolamento SFDR non potrebbero essere adeguatamente affrontate da misure promosse dai singoli Stati membri. Sul piano del **valore aggiunto**, ritiene che la proposta consente una maggiore armonizzazione ed efficacia in tutto il mercato unico, favorendo la crescita della finanza privata sostenibile nell'UE.

Proporzionalità

La Commissione ritiene la proposta **coerente** con il **principio di proporzionalità** in quanto le modifiche prospettate non vanno oltre quanto necessario a conseguire gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e tutela degli investitori.

Quanto alla scelta dell'**atto giuridico**, sostiene che l'adozione di un regolamento consenta di ridurre i margini a disposizione degli Stati membri per introdurre norme supplementari, diminuendo così il livello di frammentazione del mercato, e di operare una semplificazione degli obblighi in modo armonizzato.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa ordinaria** ed è stata assegnata all'**esame** della Commissione per gli affari economici e monetario (ECON) del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame della proposta risulta concluso dalla Camera dei deputati di Lussemburgo e avviato dai Parlamenti di Danimarca, Finlandia, Lettonia e Svezia e dal *Bundesrat* tedesco. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

